



COMUNE DI BARDONECCHIA  
Provincia di Torino CAP. 10052



## AREA TECNICA

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DEL BANDO DI  
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI**

**“OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET  
IN LOCALITÀ CAMPO PRINCIPE”**

*(art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs nr.050 del 18 aprile 2016)*

**CIG NR.742368282E  
CUP NR.C36J12000410004**

# **DISCIPLINARE DI GARA**

## SOMMARIO

1	OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO POSTO A BASE DI GARA.....	3
2	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	4
3	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI.....	5
4	MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MEZZI DI PROVA.....	6
5	REQUISITI DI IDONEITÀ, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA, PROFESSIONALE, ED ECONOMICO FINANZIARIA.....	7
6	SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	8
7	CHIARIMENTI.....	9
8	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	9
9	COMUNICAZIONI.....	10
10	FINANZIAMENTO E PAGAMENTI.....	10
11	SUBAPPALTO.....	11
12	CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.....	11
13	PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
14	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	13
15	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.....	14
16	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
17	CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA.....	22
18	PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	22
19	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	24
20	ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	25
21	CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE.....	25
22	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	25
23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
24	ALLEGATI.....	26

## **1 OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO POSTO A BASE DI GARA.**

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura negoziata indetta dal Comune di Bardonecchia per l'affidamento dei lavori denominati "Opere di consolidamento spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe".

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre nr.095 del 28/03/2018 e avverrà mediante procedura negoziata senza previa indizione del bando di gara ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs nr.050 del 18 aprile 2016 (nel prosieguo detto anche Codice), con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso risultante dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti e ritenute valide. La procedura in oggetto ha i seguenti codici identificativi:

- CIG NR.742368282E;
- CUP NR.C36J12000410004.

I lavori possono essere così sommariamente descritti:

- Smontaggio della difesa esistente e recupero dei massi (la scogliera esistente sarà smontata tramite escavatore riutilizzando i massi per la realizzazione della nuova opera). Contestualmente allo smontaggio della scogliera si procederà alla demolizione del dado di fondazione in calcestruzzo presente in alveo a sostegno della scogliera in smantellamento.
- Realizzazione di una nuova difesa in massi a doppio strato consistente in un primo strato interno realizzato con massi di cava di grandi dimensioni saturati con calcestruzzo a formare un'opera di sostegno del tipo a gravità. Successivamente si procederà alla realizzazione di un secondo strato, esterno a vista, in massi sciolti tramite recupero della difesa esistente. La lunghezza totale della scogliera in progetto è pari a circa 58 metri. La scogliera dovrà essere idoneamente raccordata con le difese spondali esistenti a monte e a valle del tratto di intervento. In questa operazione è da prevedere l'esecuzione di opere provvisorie volte al mantenimento in condizioni transitorie delle tubazioni dei sottoservizi che corrono sul lato esterno (lato torrente) della carreggiata stradale la cui posizione dovrà dunque essere preventivamente tracciata dall'impresa. A rinforzo della struttura e in favore di un miglioramento della stabilità dell'alveo saranno realizzate nr.5 soglie disposte trasversalmente alla corrente realizzate con una base in massi cementati e uno strato più superficiale in massi sciolti trattenuti da una serie di profilati metallici disposti a quinconce con interasse pari a 1,50 metri immersi nello strato di massi cementati sottostante. Tali traverse hanno una larghezza pari a 2,00 metri fatta salva quella posta a valle dell'intervento che ha una larghezza pari a 4,00 metri con, a valle, una platea in massi sciolti volta a minimizzare gli effetti erosivi sul fondo alveo nel tratto di raccordo con il fondo naturale.
- Riasfaltatura del tratto di strada interessato dai lavori con uno strato di binder dello spessore di 6 cm completato da 3 cm di tappetino di usura. Si prevede di recuperare tutti gli esistenti guardrail con rivestimento in legname.

Particolare cura dovrà infine essere posta a garantire l'accesso temporaneo agli stabili ed autorimesse nel tratto interessato dai lavori in corso d'opera.

Si fa esplicito riferimento al progetto esecutivo degli interventi in oggetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.132 del 22/11/2017 pervenuto al protocollo dell'ente con nota prot. nr.17540 del 09/11/2017 e composto dai seguenti elaborati che si allegano al presente avviso pubblico per completezza documentale:

- Elaborato 1 Relazione tecnico-illustrativa;
- Elaborato 2 Relazione idraulica;
- Elaborato 3 Relazione geotecnica e di dimensionamento delle strutture;
- Elaborato 4 Corografia, planimetria, sezioni e profilo di rilievo;
- Elaborato 5 Planimetria, sezioni e profilo di progetto;
- Elaborato 6 Particolari costruttivi;
- Elaborato 7 Elenco prezzi;
- Elaborato 8 Analisi prezzi;
- Elaborato 9 Computo metrico estimativo;
- Elaborato 10 Quadro Tecnico Economico di spesa;
- Elaborato 11 Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborato 12 Stima dell'incidenza della manodopera;

- Elaborato 13 Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Elaborato 14 Computo degli oneri della sicurezza;
- Elaborato 15 Piano di manutenzione dell'opera;
- Elaborato 16 Fascicolo tecnico dell'opera;
- Elaborato 17 Cronoprogramma;
- Elaborato 18 Documentazione fotografica;
- Elaborato 19 Schema di contratto.

E' espressamente richiesto, per quanto di attinenza ai lavori in oggetto, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi ministeriali qualora pertinenti, nonché il rispetto delle istruzioni ambientali contenute nel Sistema di Gestione Ambientale in vigore presso questo ente e finalizzato al mantenimento della certificazione ISO 14001:2004.

La documentazione di gara, oltre al presente disciplinare con relativi allegati, comprende:

- Lettera di invito e relativi allegati;
- Progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.132 del 22/11/2017;
- Patto di integrità approvato dal Comune di Bardonecchia con delibera della Giunta Comunale nr.16 del 04/02/2015.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it) nella sezione bandi di gara ed avvisi.

L'importo dei lavori posto a base d'asta ammonta ad **euro 81.382,37 oltre euro 1.531,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi euro 82.913,39 oltre IVA di legge.**

I costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'articolo 23 comma 16 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. sono definiti in un apposito elaborato progettuale facente parte integrante del progetto esecutivo ed ammontano ad euro 24.697,25 pari al 30,347% dell'importo lavori.

I lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali **OG8** "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica" classifica I.

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **giorni 45** (quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'avviso pubblico relativo alla suddetta procedura di gara è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bardonecchia e sul sito internet istituzionale [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it) per 18 giorni consecutivi decorrenti dal 28/02/2018.

## **2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art.45 comma 1 del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare (art.5) e costituiti da:

- 1 operatori economici con idoneità individuale quali imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società operative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all'art.45 comma 2 lettere a, b e c del Codice;
- 2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei di interesse economico, di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f e g del Codice, oppure da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.48 comma 8 del Codice;
- 3 operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui agli articoli 45 comma 1, 49 e 83 comma 3 del Decreto Legislativo nr.050/2016 e di cui all'articolo 62 del DPR 05 ottobre 2010 nr.207 (in proseguo definito anche semplicemente Regolamento per le parti ancora in vigore) nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

### **3 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI.**

Possono partecipare alla gara i concorrenti che possiedono idonea iscrizione alla Camera di Commercio, o ad istituzioni equivalenti di altri paesi, per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti nei seguenti casi:

- sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs nr.050/2016;
- si tratti di soggetti che presentino requisiti e caratteristiche di dubbia integrità ed affidabilità, tanto personale, quanto economico-patrimoniale a norma dell'art.80 comma 5 lettera c del D.Lgs nr.050/2016 (quali ad esempio alla dimostrabile incapacità del soggetto di adempiere alle proprie obbligazioni, ivi incluse quelle derivanti da eventuali sentenze di condanna);
- ricorrano le condizioni di cui all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 30 marzo 2001 nr.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- sussistano situazioni debitorie accertate giudizialmente di qualsivoglia natura, nei confronti del Comune di Bardonecchia in qualità di Stazione Appaltante: tali situazioni debitorie possono riguardare tanto l'operatore economico concorrente individuato ai sensi dell'art.2 del presente disciplinare, quanto altre e diverse società di persone o di capitali, anche non partecipanti alla presente procedura, di cui il titolare o legale rappresentante dell'operatore concorrente sia o sia stato negli ultimi 3 anni amministratore, socio o azionista di maggioranza, accomandatario, proprietario e/o legale rappresentante o comunque abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni avuto un ruolo di sostanziale direzione e controllo o vi sia, comunque, una situazione di collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice civile. In tale caso la partecipazione alla gara è ammessa nella sola ipotesi in cui il soggetto debitore, anche se non partecipante alla presente procedura di gara, estingua ogni pregresso rapporto debitorio nei confronti dei predetti Enti in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. La quietanza di pagamento e di estinzione del debito dev'essere allegata alla dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.37 del DL 3 maggio 2010 nr.78 convertito in L.122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.1 comma 17 della L.190/2012.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b e c sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b e c del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92 del Regolamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 comma 2 lettera f del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC nr.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC nr.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45 comma 1 lettera b e c ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art.186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, nr.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MEZZI DI PROVA.**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt.80 e 83, in conformità alla delibera ANAC nr.157 del 17 febbraio 2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa nr.111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2 comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I requisiti per partecipare alla gara sono riportati all'art.5.

## **5 REQUISITI DI IDONEITÀ, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA, PROFESSIONALE, ED ECONOMICO FINANZIARIA.**

Oltre a quanto previsto all'art.3 come requisiti di idoneità, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art.83 comma 1 lettera a del D.Lgs nr.050/2016):

- iscrizione presso la CCIAA per le attività oggetto dei lavori.  
Inoltre l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria (art.84 comma 4 del D.Lgs nr.050/2016):

- possesso attestazione di qualificazione per categoria OG8 e classifica I o superiore rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità;

oppure:

- possesso dei seguenti requisiti:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non inferiore ad **€ 80.000,00** (si precisa che per "lavori analoghi" si intendono i lavori ricompresi nella categoria **OG8**);

b) adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.

Tali requisiti andranno dichiarati e comprovati come meglio specificato all'art.16 ai sensi dell'art.86 e allegato XVII del Codice.

### **Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.**

I soggetti di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f e g del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura previsto all'art.3 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;  
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

### **Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane ed i consorzi stabili.**

In caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura previsto all'art.3 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici

- il requisito relativo al fatturato deve essere posseduto:

a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art.45 comma 2 lettera b del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b) in caso di consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lettera c del Codice, dal consorzio che può spendere oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### Indicazione in caso di avvalimento.

Ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art.89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89 comma 1 ferma restando l'applicazione dell'art.80 comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'art.9, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. ed agli artt.92-94 del DPR 207/2010.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es. iscrizione alla CCIAA).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicano i disposti del Codice.

## **6 SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.**

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sulle aree oggetto della presente procedura sono obbligatori.

Il Comune garantisce l'accesso libero ed incondizionato alla documentazione di gara che è stata pubblicata integralmente sul sito internet [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it) nella sezione bandi di gara ed avvisi.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lettere a, b e, se costituita in RTI, di cui alla lettera c in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48 comma 5 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lettera c non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.



In caso di consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei seguenti giorni: mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 previa richiesta telefonica da effettuarsi c/o il Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio al numero 0122-909931 specificando il nominativo del concorrente, il recapito telefonico, il recapito pec, il nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e la data prevista per il sopralluogo fra quelle dianzi riportate. La richiesta deve essere effettuata almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data del sopralluogo prevista.

In occasione del sopralluogo verrà consegnato all'impresa il verbale di sopralluogo (modello 4), appositamente sottoscritto in originale dall'Area Tecnica - Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Bardonecchia da inserire nella documentazione di gara.

La mancata allegazione del verbale di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art.83 comma 9 del Codice. La mancata effettuazione del sopralluogo o la mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo sarà, al contrario, causa di esclusione dalla procedura di gara.

## **7 CHIARIMENTI.**

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno essere espresse esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana e dovranno pervenire all'Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia al seguente indirizzo pec: [comune.bardonecchia@pec.it](mailto:comune.bardonecchia@pec.it) almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito Internet del Comune di Bardonecchia sul sito internet [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it) nella sezione bandi di gara ed avvisi almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **8 SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (ad esempio la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore) aventi rilevanza in fase di gara sono sanabili solo se la data di inizio validità della garanzia o dell'impegno, benchè sottoscritte successivamente, sia antecedente o al massimo pari alla data di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla gara (ad esempio il mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo) avente rilevanza in fase di gara

sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad esempio la dichiarazione delle parti di lavori ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **9 COMUNICAZIONI.**

Ai sensi dell'art.76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 comma 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [comune.bardonecchia@pec.it](mailto:comune.bardonecchia@pec.it) o strumento analogo negli Stati membri e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara ai sensi dell'art.76 del Codice ed il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.52 e 53 del D.Lgs nr.050/2016.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Per informazioni sulla procedura di gara (contenuto del plico d'invio, modalità, redazione, offerta, ecc...) e per informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi al Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia con sede in Piazza A.De Gasperi, 1 - 10052 Bardonecchia (TO) (Tel. 0122-909931).

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.Ing.Luca NERVO, Funzionario Tecnico in forza al suddetto Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia.

## **10 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI.**

L'appalto è finanziato con fondi propri.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi del art.3 del D.Lgs nr.050/2016 e degli artt.184 e 185 del DPR nr.207/2010 è previsto a corpo. I lavori saranno liquidate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art.3 della legge 13 agosto 2010 nr.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **11 SUBAPPALTO.**

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.105 del Codice: l'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo: in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

I pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni e lavori saranno effettuati ai sensi dei disposti dell'art.105 del Codice

## **12 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice e pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara e pertanto, ammontante ad € 1.658,27 (milleseicentocinquantesimo euro/27 centesimi), intestata al Comune di Bardonecchia - Piazza A.De Gasperi 1, 10052 Bardonecchia (TO) - Codice Fiscale nr.86501270010 e costituita a scelta del concorrente:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso UNICREDIT Banca - Agenzia di Bardonecchia IBAN IT58X0200830080000000798787 specificando come causale "Cauzione provvisoria per i lavori denominati "Opere di consolidamento spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe";
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del decreto legislativo nr.385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>  
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)  
[http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di ultimazione dei lavori.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art.127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004 nr.123 dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile mentre ogni riferimento all'art.30 della L.11 febbraio 1994 nr.109 deve intendersi sostituito con l'art.93 del Codice);
- avere validità per almeno 180gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del codice civile;
- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art.1 lettera p del D.Lgs 07 marzo 2005 nr.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.Lgs nr.082/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.Lgs nr.082/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.Lgs nr.082/2005).

Ai sensi dell'art.93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs 06 settembre 2011 nr.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del Codice non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione definitiva resta stabilita nella misure di legge e dovrà essere prestata alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art.93 comma 7 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%.

Ai sensi degli artt.93 comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016, l'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo è ridotto:

- i) del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- ii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) nr.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- iii) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001;
- iv) del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel modello DGUE parte IV sezione D e nella domanda di partecipazione) il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti ed in particolare tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero mediante allegazione di copia delle predette certificazioni accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f e g, del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice, come stabilito all'art.8 del presente disciplinare, a condizione che la garanzia provvisoria sia attiva alla data di presentazione dell'offerta e che pertanto decorra da tale data benchè eventualmente sottoscritta successivamente.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine dianzi riportato. Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs nr.082/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (ad esempio con la marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc...).

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del D.Lgs nr.050/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93 comma 9 del D.Lgs nr.050/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **13 PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Essendo l'importo posto a base di gara inferiore a 150.000,00 euro, i concorrenti, ai sensi della deliberazione nr.1377 dell'Autorità del 21 dicembre 2016 e s.m.i. pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", non dovranno versare alcun contributo.

### **14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.**

I lavori saranno aggiudicati ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a del Codice con il criterio del prezzo più basso. Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara ed essere al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale.

La congruità delle offerte, da effettuarsi ai sensi dell'art.97 del Codice, sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio in sede di gara mediante uno dei metodi stabiliti nelle disposizioni di cui all'art.97 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art.97 comma 8 del D.Lgs nr.050/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 comma 2 del Codice restando comunque ferma la facoltà di cui all'art.97 comma 1 del Codice di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Non sono ammesse offerte in variante. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97 del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse verrà effettuata secondo le modalità previste dal citato art.97: fatto salvo quanto precedentemente riportato nei casi di cui al comma 8 del suddetto articolo, si specifica a tal proposito che l'offerta economica dovrà anticipatamente contenere anche le giustificazioni di cui all'art.97 del Codice ed il documento informatico dovrà essere nominato "Giustificazioni del prezzo". Nelle giustificazioni il concorrente dovrà specificare le parti che lo stesso intende segretare e sottrarre ad eventuali accessi agli atti.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

## **15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.**

Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a mano oppure tramite servizio postale (raccomandata A/R) o corriere, il plico contenente la propria offerta, con tutta la documentazione necessaria, all'Ufficio Protocollo del Comune di Bardonecchia sito in Piazza A.De Gasperi, 1 - 10052 Bardonecchia (TO) **entro e non oltre, pena l'esclusione, il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16 aprile 2018.**

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente. Non si darà, pertanto, corso all'apertura del plico che non sia pervenuto entro il giorno e l'ora fissati quale termine per la presentazione delle offerte o sul quale non sia stato riportato l'oggetto del bando e l'indicazione del mittente. Non resterà valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il plico contenente l'offerta deve essere sigillato, pena di esclusione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo pec per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

"CIG NR.742368282E - Procedura negoziata senza previa indizione del bando di gara per l'affidamento dei lavori denominati "Opere di consolidamento spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe" - Scadenza offerte: 16/04/2018 - NON APRIRE.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni e le istanze sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante ed allegati al bando di gara.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatoria a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del DPR 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art.83 comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art.59 comma 3 lettera b del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art.32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art.32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che saranno escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art.59 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art.83 comma 9 del Codice, nonché le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art.59 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà altresì essere indicato il nominativo dell'impresa individuata quale capogruppo.

Si richiama quanto previsto all'art.8 in termini di soccorso istruttorio.

## **16 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

1. Domanda di partecipazione alla gara (modello 1A oppure 1B), redatta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lettera b e c del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del DL 10 febbraio 2009 nr.5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del DL 10 febbraio 2009 nr.5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lettera b e c del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega altresì alla domanda:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
  - copia conforme all'originale della procura.
2. Dichiarazione sostitutiva (modello DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs nr.165/2001. Si precisa che:
- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV e VI;
  - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III e VI;
  - le attestazioni del DGUE di cui all'art.80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art.80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
  - le attestazioni del DGUE, Parte III Sezione A di cui all'art.80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art.80 comma 3 del Codice, come elencati nel punto precedente, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa inoltre che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono



riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

- le attestazioni del DGUE Parte III Sezione A di cui all'art.80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art.80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE Parte III Sezione A se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning" ai sensi dell'art.80, comma 7 del D.Lgs nr.050/2016): in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art.80 comma 3 occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- le attestazioni del DGUE di cui all'art.80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art.85 del D.Lgs nr.159/2011.
- nel DGUE il concorrente deve precisare se partecipa in raggruppamento con impresa cooptata ai sensi dell'art.92 comma 5 del DPR 207/10 vigente ai sensi dell'art.216 comma 14 del Codice. L'impresa cooptata che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente, dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art.80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art.92 comma 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il modello 2.

L'impresa consorziata esecutrice che in tale qualità esegue i lavori senza acquisire lo status di concorrente dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art.80 del Codice e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il modello 2.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.

3. Dichiarazione sostitutiva resa nella stessa domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente con la quale il concorrente attesta:

- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art.80 comma 3 del Codice ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.41 del D.Lgs nr.198/2006 ed all'art.44 del D.Lgs nr.286/1998. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21/11/2001 di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 (art.37 del DL 31/05/2010 nr.78 convertito con

modificazioni con la legge 30/07/2010 nr.122) ovvero di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del DM 14/12/2010 allegando copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

4. Dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio o ad istituzioni equivalenti di altri paesi per le attività oggetto dei lavori;
- di non avere debiti accertati di qualsivoglia natura nei confronti del Comune di Bardonecchia in qualità di Stazione Appaltante ovvero di aver estinto ogni residua obbligazione debitoria anteriormente alla data di presentazione dell'offerta. In tale caso, oltre alla dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma, il concorrente è tenuto ad allegare la quietanza di pagamento e di estinzione del debito nei confronti delle predette amministrazioni, anche se riferibile a soggetti terzi, non partecipanti alla presente procedura di gara;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo pec per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art.76 del Codice;
- le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 nr.196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

5. Dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del DPR del 28 dicembre 2000 nr.445 nel modello DGUE:

a) (NON PREVISTA nel presente disciplinare) del possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art.84 del Codice. Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA (compilare parte II sez.A del DGUE). Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, nr.445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 5 del presente disciplinare.

oppure

b) nel caso in cui l'attestazione di qualificazione (SOA) non sia obbligatoria o prevista, attestazione relativa al possesso dei requisiti ex art.83 comma 1 D.Lgs nr.050/2016 ed ex art.90 del DPR 207/2010 (N.B. compilare parte IV sez.B punto 6 del DGUE definendo i requisiti richiesti all'art.5 del disciplinare).

In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione comprovante i requisiti di qualificazione richiesti al paragrafo 5 del presente disciplinare di gara ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente, attestante il fatturato specifico negli ultimi 5 anni per l'esecuzione di lavori analoghi che dovrà essere almeno pari a 80.000,00 euro complessivi. Si precisa che per "lavori analoghi" si intendono i lavori ricompresi nella categoria OG8. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da elementi probanti quali copie conformi all'originale dei bilanci mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio, regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando, per la gestione delle suddette attività (con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal modello unico o dalla dichiarazione IVA).

6. PASSOE di cui all'art.2 comma 3.2 delibera nr.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente. Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese

consorziate esecutrici e delle imprese cooptate e delle imprese ausiliarie in caso di avvalimento, dei subappaltatori in caso di ricorso al subappalto (se previsto). In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 3 giorni solari, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

7. In caso di ricorso al subappalto, dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR del 28 dicembre 2000 nr.445 nel modello DGUE con compilazione della sezione D in cui il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art.105 comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
  - DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B alla parte III sezioni A, C e D ed alla parte VI;
  - PASSOE del subappaltatore.
8. Dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
  - dichiara di aver preso atto e tenuto conto degli atti di gara, del capitolato, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla proposta gestionale e sulla proposta tecnica, ai fini della determinazione della propria offerta;
  - dichiara di aver preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori che dovranno essere coinvolti nelle attività o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
  - ai fini dell'applicazione dell'art.53 comma 5 lettera a e dell'art.29 del D.Lgs nr.050/2016, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", in quanto non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della suddetta documentazione indicando le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale con le relative argomentazioni giustificative.
9. Dichiarazione ex artt.46 e 47 del DPR nr.445/2000 e s.m.i. di presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste (secondo il modello 4).
10. Copia, debitamente sottoscritta, del patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia ed i partecipanti alla procedura di gara (modello 3).
11. Documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art.12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art.93 comma 8 del Codice concernente l'impegno di un fideiussore/istituto bancario, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva.
12. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art.93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art.93 comma 7 del D.Lgs nr.050/2016 e documentarlo allegando copia conforme della certificazione ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV Sezione D.

Ulteriore documentazione da presentare in caso di avvalimento, per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi. In caso di avvalimento, occorre presentare la documentazione di cui all'art.89 del D.Lgs nr.050/2016:

- dichiarazione sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento (modello DGUE parte II sezione C)
- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B alla parte III alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento ed alla parte VI;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità ed ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria
- PASSOE dell'ausiliaria;
- in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art.37 del DL 78/2010, convertito in L.122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del DM 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al ministero.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art.80 come ed e dell'art.89 del D.Lgs nr.050/2016.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice, le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice, le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice, le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del DL 10 febbraio 2009 nr.5:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del DL 10 febbraio 2009 nr.5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005 recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs nr.082/2005 il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs nr.082/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs nr.82/2005 il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005.

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario.

## **17 CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA.**

Deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica (modello 5) allegato al presente disciplinare di gara contenente il ribasso percentuale offerto da applicare all'importo posto a base di gara in cifre e lettere. In caso di discordanza fra i ribassi percentuali espressi in cifre ed in lettere ai fini dell'aggiudicazione farà fede il ribasso percentuale espresso in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva tale modello dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati sono contenute le informazioni utili per la determinazione dell'offerta.

Fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'art.97 del Codice, l'offerta economica dovrà contenere anticipatamente anche le giustificazioni di cui all'art.97 del Codice ed il documento informatico dovrà essere nominato "Giustificazioni del prezzo". Nelle giustificazioni il concorrente dovrà specificare le parti che lo stesso intende segretare e sottrarre ad eventuali accessi agli atti.

## **18 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.**

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Bardonecchia in Piazza A.De Gasperi, 1 **il giorno 19 aprile 2018 alle ore 10.00**. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: le comunicazioni a riguardo saranno pubblicate sul sito internet [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it) nella sezione bandi di gara ed avvisi ed inviate tramite pec ai concorrenti almeno nr.2 giorni prima della data fissata, parimenti alle successive sedute pubbliche.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione inviata dai concorrenti verificandone completezza e correttezza, adottando i provvedimenti conseguenti in merito all'ammissione dei concorrenti.

Il sorteggio dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2 dell'art.97 del Codice sarà effettuato in sede di gara dal soggetto deputato all'espletamento della gara.

A seguito dell'ultimazione dell'ammissione dei concorrenti in seduta pubblica, il soggetto che presiede il seggio di gara procederà all'apertura delle offerte economiche, al calcolo della soglia di anomalia secondo il criterio sorteggiato ai sensi dell'art.97 comma 2 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte risultanti anomale in quanto pari o superiori a detta soglia e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore dell'offerta di maggiore ribasso che sia risultata non anomala.

Si da atto che, ai fini del calcolo della soglia di cui all'art.97 comma 2 lettera b del Codice e la conseguente aggiudicazione, ove sia sorteggiato tale parametro di riferimento per il calcolo della soglia, ai fini "dell'esclusione del 10%" prevista da tale norma, si procederà all'accantonamento di un numero di offerte pari al 10%, numero arrotondato all'unità superiore ove la prima cifra decimale sia pari o superiore a cinque, individuato per sorteggio tra le offerte ammesse.

Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che ricorrano gli estremi di cui all'art.59 comma 4 del Codice, il Presidente del seggio di gara procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Verifica della documentazione amministrativa - Busta A.

Il Presidente del seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, procede a:

- verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano

presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- effettuare la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art.80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.29 comma 1 del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi: deposito in armadio dotato serratura c/o l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio.

Ai sensi dell'art.85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Verifica dell'offerta economica e valutazione delle offerte - Busta B.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara procederà, nella prima seduta o in sedute successive previamente comunicate ai concorrenti come dianzi precisato, all'apertura della busta concernente l'offerta economica degli operatori ammessi.

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, ai sensi dell'art.97 comma 8 del Codice il soggetto che presiede il seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP. La stazione appaltante procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art.97 del Codice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art.97 commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata, oppure, richiedendo i giustificativi oltre che alla prima migliore offerta anche contestualmente alla seconda e terza classificata e procedendo come nel primo caso fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

La stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all'interno dell'offerta economica oppure qualora ritenute non sufficienti; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all'indirizzo pec autorizzato per la presentazione in forma scritta delle giustificazioni. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite ed esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti. La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora il concorrente non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art.97 del Codice.

## **19 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.**

All'esito delle operazioni di gara descritte in precedenza, il Presidente formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art.85 comma 5 Codice sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante ai sensi dell'art.85 comma 5 del Codice richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art.86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art.95 comma 10 la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta e laddove pertinente, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lettera d del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 comma 4-bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del D.Lgs nr.159/2011.

Ai sensi dell'art.93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art.32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 8 del Codice salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.103 del Codice e secondo il CSA. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma di scrittura privata autenticata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010 nr.136.

Nei casi di cui all'art.110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216 comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 nr.20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali



quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.105 comma 2 del Codice l'affidatario comunica per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105 comma 3 lettera c bis del Codice.

## **20 ULTERIORI DISPOSIZIONI.**

Possono partecipare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla gara ovvero i soggetti, nel numero massimo di uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

Il verbale di aggiudicazione non avrà efficacia di contratto, tuttavia l'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

La mancata od incompleta presentazione dei documenti richiesti potrà determinare l'esclusione dalla gara.

I concorrenti, al fine della partecipazione alla gara, dovranno altresì accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale nr.016 del 04/02/2015 che stabilisce la reciproca formale obbligazione del Comune di Bardonecchia e degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Per quanto non disposto nel presente disciplinare, si rinvia alle leggi e ai regolamenti che normano la materia.

## **21 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE.**

Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs nr.050/2016, poiché questo ente è in possesso di certificazione comunale ISO 14001:2004 ed aderisce al protocollo APE (Protocollo d'Intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici) redatto dalla Provincia di Torino e Arpa Piemonte, è espressamente richiesto, per quanto di attinenza ai lavori in oggetto il rispetto delle istruzioni ambientali contenute nel Sistema di Gestione Ambientale in vigore presso questo ente.

## **22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs nr.050/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs nr.050/2016.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs nr.104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Piemonte nei termini indicati dall'art.120 del citato D.Lgs al 5 comma.

## **23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Si informa che, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 nr.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Con la presentazione dell'offerta il

concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra detti. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla legge nr.241/90. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del citato D.Lgs nr.196/2003.

## **24 ALLEGATI.**

- Modello 1A: domanda di partecipazione per soggetti con idoneità individuale di cui all'art.45 comma 2 lettere a, b e c (imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili);
- Modello 1B: domanda di partecipazione per soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f e g (Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, Aggregazioni imprese aderenti a rete, G.E.I.E.);
- Modello 2: dichiarazione resa da consorziato esecutore per cui concorre il consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del D.Lgs nr.050/2016 o da impresa cooptata ai sensi dell'art.92 comma 5 del DPR 207/2010;
- Modello 3: patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di gara;
- Modello 4: presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara;
- Modello 5: offerta economica;
- Modello DGUE: Documento di Gara Unico Europeo;
- Progetto esecutivo degli interventi in oggetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.132 del 22/11/2017.